

Risposte ai quesiti pervenuti relativamente al Concorso di Progettazione in due gradi per la Riqualificazione di Via Cornigliano - Genova

Quesito n. 1

Si chiede di verificare se avendo il concorrente portato a termine incarichi relativi a opere classificate dal DM 273/2013 Allegato ZA con ID opere "E.19) Edilizia – arredi e forniture aree esterne pertinenziali" (opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane comprensivo oltretutto della sede viaria carrabile, di un viale attrezzato ciclabile, piazzette, slarghi, parcheggi...), attraverso però un incarico il cui oggetto è globalmente disciplinato in convenzione come "incarico riferito alle classi e categorie VI a", data l'oggettiva corrispondenza tra la categoria prevista dal Disciplinare (E.19) e le prestazioni svolte, possa essere riconosciuto il requisito, ovviamente togliendo dall'importo complessivo delle opere le voci delle categorie non pertinenti.

Risposta

In caso di progettazione di interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane comprensive di diverse tipologie di opere (viabilità carrabile, piazze collegate e arredo urbano, sottoservizi, impianti, etc.), anche se l'incarico è stato conferito in riferimento alla sola classe e categoria VI a l. 143/49, il concorrente può, ai fini della dichiarazione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dall'art. 7 del disciplinare, suddividere le opere progettate nelle categorie a cui le stesse effettivamente appartengono, facendo riferimento alla natura tecnica delle opere ed al corrispondente valore risultante dal computo metrico.

L'interessato deve, in tal caso, dichiarare all'atto della partecipazione di disporre di certificazione del committente per categorie diverse e di ritenere tuttavia comprese nel corrispondente servizio anche opere riconducibili alle categorie ed agli importi richiesti nella presente gara. La valutazione di effettiva sussistenza del requisito resta riservata a Società Per Cornigliano, che potrà richiedere ogni documento e/o chiarimento al fine di accertare l'effettiva situazione e di giudicare circa la sussistenza del requisito.

Quesito n. 2

In merito all'art. 7 del Disciplinare di concorso "Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi"- si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a. l'importo minimo stabilito si riferisce alla parcella percepita o all'importo lavori?*
- b. Qual è la differenza tra i due requisiti da soddisfare per ottenere l'ammissibilità?*
- c. Quali di questi servizi sono classificabili come servizi di punta?*
- d. Cosa si intende per quota maggioritaria (art. 261 c.8 D.P.R. 207/2010). Maggioritaria rispetto ai singoli membri del gruppo o rispetto alla totalità dei servizi?*

Risposta

- a. L'importo indicato si riferisce all'importo dei lavori.
- b. Il primo requisito (di cui all'art. 263 c.1 lett. b) del DPR 207/10) prevede che la somma delle opere relativamente alle quali il concorrente ha reso i servizi negli ultimi dieci anni debba essere almeno pari all'importo richiesto; il secondo requisito (di cui all'art. 263 c.1 lett. c) del DPR 207/10) prevede invece che, tra tutti i servizi che concorrono a soddisfare il requisito precedente, almeno due debbano riferirsi a opere la cui somma corrisponda all'importo richiesto.
- c. I servizi di cui all'art. 263 c.1 lett. c) del DPR 207/10.

- d. La quota maggioritaria viene calcolata nel modo seguente: si sommano gli importi relativi ai servizi di punta dichiarati da ciascun componente della compagine. Il componente che totalizza l'importo maggiore (rispetto a ciascuno degli altri) li possiede in misura maggioritaria e deve assumere il ruolo di capogruppo. E' salva la possibilità che sia capogruppo un componente della compagine il quale totalizza un importo superiore al 50% di quello minimo richiesto, anche se altri componenti della compagine totalizzano importi assoluti maggiori.

Quesito n. 3

Qual è la documentazione che i docenti devono presentare per ottenere l'ammissibilità alla partecipazione?

Risposta

Con riferimento all'art. 8 lett. d) del Disciplinare di Concorso, si precisa che la giurisprudenza esclude la possibilità di affidare incarichi progettuali a coloro che non esercitano con continuità ed abitudine la corrispondente attività professionale. Poiché il concorso è indetto con la facoltà per Società Per Cornigliano di affidare al vincitore l'incarico progettuale e, pertanto, i concorrenti devono possedere fin d'ora la legittimazione a svolgere tale attività, non possono partecipare eventuali docenti che non esercitano con continuità e abitudine la professione e dunque docenti a tempo pieno.

Non occorre per i docenti a tempo determinato l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e, dunque, essi devono semplicemente documentare i requisiti previsti in via generale.

Quesito n. 4

Si chiede se sia possibile modificare il senso di marcia della viabilità indicata nella Tavola "Planimetria generale di inquadramento del contesto", e se sia possibile estendere l'ipotesi progettuale, anche solo in termini di proposta, oltre il confine dell'area di intervento verso le strade trasversali a via Cornigliano e gli spazi ivi convergenti.

Risposta

Si precisa che, come indicato nel paragrafo "Area di Intervento" del Documento Preliminare alla Progettazione e nell'allegato stralcio cartografico della zona di interesse, oggetto del concorso è Via Cornigliano. Non verranno perciò considerate proposte progettuali relative ad altre vie o aree limitrofe sia che riguardino aspetti viabilistici, sia che riguardino aspetti architettonici.

Quesito n. 5

Si chiede la quota di profondità della falda di via Cornigliano.

Risposta

Il tema di concorso riguarda la sistemazione superficiale di Via Cornigliano e la riorganizzazione delle sottoutilizzate esistenti; non si è ritenuto pertanto necessario indicare il livello di falda. Comunque, a titolo informativo, si porta a conoscenza dei concorrenti che, da alcuni rilievi svolti, nell'area a sud di Villa Bombrini la quota di falda si attesta a circa 1,5-2 m sotto il piano di campagna e in Piazza Savio ad una quota media di 4,5 metri sotto il piano di campagna. Considerando che il dislivello tra l'area a sud di Villa Bombrini e Via Cornigliano è di circa 3 m, si può stimare che in via Cornigliano la quota di falda si attesti a

circa 4,5 m sotto il piano stradale, con un'escursione stagionale di +/- 30-50 cm a seconda della maggiore o minore piovosità. Nel caso il concorrente lo ritenga necessario, potrà acquisire ulteriori dati mediante contatto con i competenti uffici, utilizzando i link di riferimento indicati nel DPP o con altre modalità. Resta inteso che la Società Per Cornigliano non fornisce alcuna garanzia rispetto a quanto sopra e che resta a carico ed a rischio degli interessati ogni eventuale diversa situazione della falda che dovesse in seguito rilevarsi.

Quesito n. 6

Si chiede di specificare in merito al criterio di valutazione "Stima dei costi di realizzazione" cosa si intenda per "sostenibilità economica della proposta progettuale".

Risposta

In riferimento al criterio di valutazione "Stima dei costi di realizzazione", per quanto riguarda il secondo sottocriterio, con "sostenibilità economica della proposta progettuale" si intende il minore livello dei costi di realizzazione della proposta progettuale, purché, comunque, entro il tetto massimo stabilito, così come indicato nel bando e nel DPP.

Genova, 31 gennaio 2014